38980-26

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta da

Stefano Mogini	- Presidente -	Ord. n. sez. 13
Monica Boni		CC – 29/10/2026
Andrea Pellegrino		R.G.N. 31811/2026
Angelo Caputo		
Gabriella Cappello		
Stefano Aprile		
Antonio Corbo	- Relatore -	
Matilde Brancaccio		
Fabrizio D'Arcangelo		

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

di ufficio, ex art. 625-*bis*, comma 3, cod. proc. pen.,

per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 28898/2026 del 15/01/2026 delle Sezioni Unite penali, pronunciata nei confronti di

[redacted]

visti gli atti del procedimento;
udita la relazione svolta dal componente Antonio Corbo.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dalla lettura della sentenza n. 28898/2026 del 15/01/2026 delle Sezioni Unite penali, depositata in data 30/07/2026, si evince che, erroneamente, nel principio di diritto enunciato nel paragrafo 5 del Considerato in Diritto, a pag. 16, nella citazione dell'art. 371, comma 2, si fa riferimento, oltre che alla lett. *b)*, anche alla lett. «*e)*», invece che, come correttamente avrebbe dovuto essere, alla

lett. "*c)*", e nel principio di diritto enunciato nel paragrafo 8 del Considerato in Diritto, a pag. 22, nella citazione dell'art. 178, comma 1, si fa riferimento alla lett. «*e)*», invece che, come correttamente avrebbe dovuto essere, alla lett. "*c)*".

2. L'erroneità della indicazione della lett. «*e)*» in luogo di quella, corretta, della lett. "*c)*", sia con riferimento all'art. 371, comma 2, cod. proc. pen., sia con riferimento all'art. 178, comma 1, cod. proc. pen., risulta evidente, del tutto inidonea ad ingenerare equivoci e riconducibile ad una mera imprecisione grafica.

2.1. Per quanto concerne l'art. 371, comma 2, cod. proc. pen., citato nel principio di diritto enunciato a pag. 16, va premesso che la disposizione appena indicata contiene esclusivamente le lettere "*a)*", "*b)*" e "*c)*", sicché l'indicazione della lett. «*e)*» è sicuramente erronea.

Ciò posto, poi, l'indicazione erroneamente effettuata mediante il richiamo alla lett. «*e)*» deve essere necessariamente correlata alla lett. "*c)*" dell'art. 371, comma 2, cod. proc. pen., perché non può essere ritenuta riferibile né alla lett. "*b)*", né alla lett. "*a)*" della medesima disposizione.

La citazione in questione, precisamente, non può essere ritenuta riferibile alla lett. "*b)*", in quanto darebbe luogo ad una ripetizione del tutto superflua ed immediatamente percepibile: il principio di diritto richiama la lett. "*b)*" immediatamente prima di evocare la lett. "*e)*".

La citazione in questione, inoltre, non può essere ritenuta riferibile neppure alla lett. "*a)*", per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, l'art. 371, comma 2, lett. *a)*, cod. proc. pen., richiama i procedimenti connessi a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., e il principio di diritto enunciato a pag. 16 è espressamente riferito ad «*un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen., o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2,* [...]»; di conseguenza, ritenere che la citazione del testo normativo attenga all'art. 371, comma 2, lett. *a)*, cod. proc. pen. significherebbe privare la stessa di qualunque significato utile, in quanto il principio di diritto, nel descrivere il suo ambito di applicazione, richiama immediatamente prima, e in via alternativa (dirimente l'impiego della congiunzione «o»), proprio il criterio della connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen. Occorre inoltre segnalare che il principio di diritto in questione risponde ad un quesito, puntualmente riportato nel paragrafo 1 del Considerato in Diritto, a pag. 7, che, per delimitare i suoi confini, fa riferimento ad «*un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen., o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.*»; quindi, proprio all'«*art. 371, comma 2, lett.* [...] *c)*».

Ne discende che il testo normativo citato a pag. 16, nel quinto rigo del paragrafo 5 del Considerato in Diritto (terzo rigo del principio di diritto), non è, come risulta graficamente scritto nel testo originale della sentenza n. 28898 del 15/01/2026, l'«*art. 371, comma 2, lett. c) e e), cod. proc. pen.*», bensì è l'«*art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.*».

2.2. Anche per quanto concerne l'art. 178, comma 1, cod. proc. pen., citato nel principio di diritto enunciato a pag. 22, va premesso che la disposizione appena indicata contiene esclusivamente le lettere "*a)*", "*b)*" e "*c)*", sicché l'indicazione della lett. «*e)*» è sicuramente erronea.

Ciò posto, poi, l'indicazione erroneamente effettuata mediante il richiamo alla lett. «*e)*», deve essere necessariamente correlata alla lett. "*c)*", perché non può essere ritenuta riferibile né alla lett. "*b)*", né alla lett. "*a)*" dell'art. 178, comma 1, cod. proc. pen.

In primo luogo, infatti, le Sezioni Unite affermano la configurabilità di una nullità quale conseguenza dell'omissione dell'interrogatorio preventivo dell'indagato, e quindi per una causa di invalidità che non attiene né alle condizioni di capacità del giudice o al numero dei giudici necessario per costituire i collegi, a cui attribuisce rilievo la lett. *a)*, né all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale o alla partecipazione dello stesso al procedimento, a cui assegna significato la lett. *b)*. In secondo luogo, poi, il principio di diritto in questione risponde ad un quesito, puntualmente riportato nel paragrafo 1 del Considerato in Diritto, a pag. 7, che fa espresso riferimento all'art. 178, comma 1, lett. *c)*, cod. proc. pen. («*se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi previsti da tale disposizione, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.* [...]»).

Ne discende che il testo normativo citato a pag. 22, nel quarto rigo del paragrafo 8 del Considerato in Diritto (terzo rigo del principio di diritto), non è, come risulta graficamente scritto nel testo originale della sentenza n. 28898 del 15/01/2026, l'«*art. 178, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.*», bensì è l'«*art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.*».

3. Gli errori precedentemente descritti risultano non solo evidenti, e del tutto inidonei ad ingenerar equivoci, ma anche limitati alla materiale formazione del testo della sentenza depositata.

Gli stessi, inoltre, sono immediatamente emendabili, mediante la sostituzione della indicazione, erronea, della lett. "*e)*", con quella, corretta, della lett. "*c)*", sia con riferimento all'art. 371, comma 2, cod. proc. pen., sia con riferimento all'art. 178, comma 1, cod. proc. pen.

E, come già precisato dalle Sezioni Unite, sono sempre ammissibili, anche con riferimento alle sentenze della Corte di cassazione, gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (così Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 - 01).

4. Deve quindi procedersi alla correzione degli errori materiali precedentemente specificati, a norma dell'art. 625-*bis*, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza-documento n. 28898/2026 del 15/01/2026, nel senso che, a pag. 16, nel quinto rigo del paragrafo 5 del Considerato in Diritto (terzo rigo del principio di diritto), nella citazione dell'art. 371, comma 2, cod. proc. pen., ove è effettuato il riferimento alla lett. "e)", deve intendersi effettuato il riferimento alla lett. "c)", e, a pag. 22, nel quarto rigo del paragrafo 8 del Considerato in Diritto (terzo rigo del principio di diritto), nella citazione dell'art. 178, comma 1, cod. proc. pen., ove è effettuato il riferimento alla lett. "e)", deve intendersi effettuato il riferimento alla lett. "c)". Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale dell'atto.

Così deciso il 29/10/2026.

Il Componente estensore
Antonio Corbo

Il Presidente
Stefano Mogini

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente
Stefano Mogini

SEZIONI UNITE PENALI
Depositato in Cancelleria
Roma, il - 6 NOV. 2026
Il Funzionario Giudiziario
Rosa COZZOLINO